

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1776 del 11/04/2018                                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013. SOCIETÀ' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGARA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA CASCINA RATTI N. 14. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-1847 del 11/04/2018                                                                                                                                                                        |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         |                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. SOCIETÀ' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGARA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA CASCINA RATTI N. 14.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta SOCIETÀ' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGARA, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con nota del 10/7/2017, prot. n. 13285 (prot. ARPAE n. 8225 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
  - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 15/7/2017, prot. n. 13679 (prot. Arpae n. 8540 in data 17/7/2017);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 5/10/2017, prot. n. 18231 (prot. Arpae n. 12462 del 9/10/2017);
- la la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 20/10/2017 (prot.lli Arpae nn. 13159, 1313163 e 13164 in data 20/10/2017);
- il verbale della Conferenza di servizi del 21/11/2017 con il quale è stato disposto di sospendere i lavori in attesa di acquisire il parere AUSL necessario per l'emissione dell'A.U.A.;
- le integrazioni volontarie redatte dalla Società ed inoltrate dal SUAP con nota 11/12/2017, prot. n. 22367 (prot. n. 15494 del 11/12/2017);
- ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 23173 del 21/12/2017 (prot. Arpae n. 16096 del 22/12/2017);
- ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 729 del 13/1/2018 (prot. Arpae n. 444 del 15/1/2018);

**PRESO ATTO** che:

- in base ai calcoli effettuati, tenendo conto di un consumo di acqua pari a 400 l/giorno, il numero di Abitanti Equivalenti è risultato essere pari a 2, in quanto dal certificato analitico allegato la concentrazione di BOD<sub>5</sub> risulta inferiore a 5 mg/l, quindi non idoneo al calcolo degli A.E.;

- il lavaggio dei macchinari di produzione del caseificio avviene in parte a ciclo chiuso, ossia: le fasi 2 (lavaggio con acqua e detergenti) e 3 (primo risciacquo con acqua calda e detergenti) vengono recuperate in toto all'interno del macchinario che effettua la pulizia, mentre l'acqua utilizzata durante le fasi 1 (risciacquo grossolano ~ 200 litri) e 4 (risciacquo con acqua fredda ~ 200 litri), verranno inviate all'impianto di depurazione e successivamente scaricate;
- le acque reflue di lavorazione provenienti dal caseificio verranno trattate da un impianto di depurazione composto da: una vasca di equalizzazione interrata da 5 mc già presente, un nuovo degrossatore modello NDD300 dimensionato per 6 A.E., della Ditta ROTOTEC S.p.A. ed un filtro percolatore anaerobico modello NANE4600 di potenzialità fino a 5 A.E., anch'esso della Ditta ROTOTEC S.p.A. Le parti di nuova installazione verranno posizionate a valle alla vasca di equalizzazione ove il refluo perverrà per gravità;
- lo scarico delle acque reflue, identificato sulla planimetria PVAUA/17/A tavola 3-var 2 come S2, verrà convogliato nel corpo idrico superficiale denominato Canale Colombarone, di proprietà del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- gli scarichi domestici generati dai servizi igienici del caseificio recapitano già nella pubblica fognatura dell'agglomerato Pieveveta;
- le acque meteoriche dei tetti vengono scaricate su terreno;
- lo scarico di acque reflue industriali in questione è da considerarsi come refluo assimilabile alle acque reflue domestiche secondo la definizione di cui all'art. 101, § 7, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Terza, in quanto l'Azienda lavora esclusivamente il latte di produzione propria

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota 22/11/2017, prot. n. 2017/95945 con la quale l'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole in ordine all'istanza di cui trattasi;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 26/2/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla SOCIETÀ AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGARA, per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**ATTESO** che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica ed opere connesse che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n.

155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla SOCIETÀ' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGGARA (C. FISC. 01489710333) per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, via Cascina Ratti n. 14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE E1 GENERATORE VAPORE ALIMENTATO A METANO – P=280 KW

|                                                  |     |                    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima                                  | 400 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                       | 8   | h/g                |
| Durata massima annua                             | 314 | gg/anno            |
| Altezza minima                                   | 7   | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:    |     |                    |
| materiale particolare                            | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

### EMISSIONE E2 COGENERATORE 1 – POTENZA 209 KWE

|                                                                                 |     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima                                                                 | 830 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                                                      | 24  | ore/anno           |
| Durata massima annua                                                            | 365 | gg/anno            |
| Altezza minima                                                                  | 9   | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                                   |     |                    |
| materiale particolare                                                           | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ct <sub>tot</sub> ) | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )                                | 450 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )                                | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio                                                           | 500 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)                               | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

### EMISSIONE E3 TORCIA DI EMERGENZA

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| Altezza minima | 5,5 | M |
|----------------|-----|---|

- Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete;
- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;

- c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- g) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- i) **devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:**
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- j) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- k) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere ad Arpa, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- l) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al Comune e ad Arpa gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- m) il biogas deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- o) i camini di emissione di E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- p) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
  - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;

- q) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- r) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E2 e devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- s) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- t) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni** a partire dalla messa a regime dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare **almeno due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- u) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato al 31.01.2019;
- v) il termine ultimo di messa a regime è fissato al 31.05.2019;
- w) la data di messa in esercizio deve essere preventivamente comunicata al Comune ed ad Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni;
- x) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune, ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- y) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta deve comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni di E1 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di impartire per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche nel corpo idrico superficiale canale Colombarone, le seguenti prescrizioni:**

- a) dovrà essere data comunicazione ad ARPAE dell'attivazione dello scarico entro una settimana dall'attivazione stessa;
- b) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui (5 A.E.);
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla vasca di equalizzazione, del materiale galleggiante dal degrassatore e di quello depositato sul fondo dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente
- d) il pozzetto di prelievo fiscale (così come indicato nella planimetria della rete fognaria citata in premessa), posto a monte dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore, dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

- f) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, una volta completato l'ampliamento del centro zootecnico, sarà la seguente:
    - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino 2668 t/anno, acque reflue e meteoriche raccolte 3307 t/anno, letame bovino 4745 t/anno): 10.720 t/anno;
    - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio tritcale): 195 t/anno;
    - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
    - TOTALE: 10.915 t/anno;
  - b) il digestato solido separato che in uscita dal trattamento viene depositato sulla parte della platea scoperta, deve essere immediatamente riposizionato sulla limitrofa area coperta, realizzata appositamente per la sua conservazione;
  - c) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "*Gestione Effluenti*". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
  - d) prima della messa a regime deve essere consegnato un Piano di monitoraggio del funzionamento dell'impianto da concordare preventivamente con il Servizio Tecnico dell'Arpae;
  - e) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
  - f) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
  - g) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
  - h) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
  - i) 60 giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità dei terreni agrari in convenzione d'uso, dovrà presentare un'ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale;
5. **di fare salvo** che:
- dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
  - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento a seguito dell'ampliamento, presentando apposita domanda all'ARPAE – SAC;
  - il pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico deve essere dotato di misuratore di portata delle acque prelevate;
  - l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**